



PTCP 2016

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Variante Specifica ex Articolo 27 bis L.R. n° 20/2000



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VARIANTE SPECIFICA

(ex art. 27 bis L.R. 20/2000)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Giammaria Manghi

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Alessio Mammi

IL DIRIGENTE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Anna Campeol

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.Urb. Renzo Pavignani

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n.2 del 15/02/2018

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n.25 del 21/09/2018

Allegato 11

**LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'
AMBIENTALE E TERRITORIALE DEGLI
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE**

NA

GRUPPO DI LAVORO

Servizio Pianificazione Territoriale

Anna Campeol (dirigente)

Renzo Pavignani (coordinamento)

Barbara Casoli (aspetti geologico-ambientali)

Francesco Punzi (aspetti amministrativi)

Pietro Oleari, (aspetti giuridico-amministrativi)

U.O. PTCP, Paesaggio e SIT

Maria Giuseppina Vetrone, Simona Giampellegrini, Davide Cavecchi

U.O. Pianificazione Urbanistica e Valorizzazione del Territorio

Elena Pastorini, Andrea Modesti

INDICE

La valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Introduzione	2
1.1 Criteri di compatibilità territoriale.....	2
1.2 Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili e Criteri di compatibilità ambientale	2
1.3 Definizione Quantitativa delle classi di Pericolosità Ambientale.....	3
1.4 Definizione dell'estensione delle zone di danno ambientale	4

I contenuti del presente allegato hanno valore di direttiva, salvo l'elenco delle zone precluse all'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al punto 1.2 cha ha valore di prescrizione.

Introduzione

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve essere compiuto ai sensi dell'art.A3-bis della LR. 20/00 e nelle more dell'emanazione delle linee guida di assetto del territorio di cui all'articolo 22, comma 3, del Dlgs n. 105 del 2015, in conformità ai contenuti del DM 9/5/2001, cioè nell'ambito di un apposito "Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti - RIR".

Il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali si articola nelle fasi e secondo la metodologia definita dal DM 9/5/2001 a cui si rinvia.

Il presente Allegato alle NA, oltre a rinviare al D.M. 9 Maggio 2001, stabilisce ulteriori criteri di seguito riportati per consentire ai Comuni di verificare la compatibilità territoriale ed ambientale, per quanto attiene agli strumenti urbanistici, al fine di facilitare la loro attività.

1.1 Criteri di compatibilità territoriale

Per compatibilità territoriale si intende la "situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza".

L'identificazione e classificazione degli elementi territoriali vulnerabili così definiti dal D.M. 9 Maggio 2001, riguarda l'attività di pianificazione comunale; essa infatti richiede la conoscenza specifica dei dati gestiti dagli uffici tecnici comunali.

Tale attività, di competenza comunale, sarà svolta nella variante urbanistica di adeguamento alla L.R. 26/03 e s.m.i. sulla base delle informazioni specifiche in possesso di detti uffici.

Il presente Piano si limita **alla individuazione degli elementi territoriali vulnerabili a scala di pianificazione di area vasta**, alla luce dei criteri individuati nella tabella 1 del D.M. 9 Maggio 2001, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- Infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, ecc.);
- Reti tecnologiche (linee elettriche AT, gasdotti, ecc.);
- Centri Urbani e Aree Residenziali;
- Ospedali e Case di Cura;
- Scuole, Asili, Università;
- Attività Commerciali
- Poli Funzionali.

1.2 Identificazione degli elementi ambientali vulnerabili e Criteri di compatibilità ambientale

La classificazione della vulnerabilità ambientale degli elementi risulta fondamentale per:

- la verifica della compatibilità ambientale degli stabilimenti esistenti sulla base del confronto tra classe di pericolosità e vulnerabilità degli elementi interessati dalle aree di danno;
- l'individuazione sul territorio provinciale di aree idonee alla localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In riferimento agli elementi ambientali considerati potenzialmente vulnerabili (punto 6.1.2 del DM 9 Maggio 2001), ed in base a vincoli o limitazioni vigenti, sono da considerarsi zone precluse all'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante:

- le aree interessate da "crinali spartiacque principali" (art. 43 delle presenti Norme, comma 7 lett. a e b);
- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 38 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d' acqua (art. 41 delle presenti Norme);
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua (art. 40 delle presenti Norme);
- le aree comprese all' interno di "calanchi" (art. 43, comma 6 delle presenti Norme);
- i dossi di pianura (art. 43 delle presenti Norme), ad esclusione di quelli a comprovata litologia limo-argillosa e/o argillosa, approfonditamente indagati mediante specifico studio geotecnico e idrogeologico, che dimostri l'assenza di orizzonti a composizione sabbiosa e, comunque, a granulometria da fine a grossolana;
- le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 44 delle presenti Norme);
- le aree appartenenti a "complessi archeologici" o di " accertata e rilevante consistenza archeologica", di cui all' art. 47, delle presenti Norme;
- le zone gravate da usi civici (art. 52 delle presenti Norme);
- le aree comprese all' interno delle fasce fluviali di tipo A, B e B di progetto, e delle aree in dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) (titoli IV e V della parte seconda delle presenti Norme);
- le Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 59 delle presenti Norme)
- le "aree a rischio idrogeologico molto elevato" (art. 61 delle presenti Norme);
- le aree ricadenti entro perimetri approvati con specifica Delibera di Giunta Regionale, di abitati da trasferire o consolidare ex Legge 445/1908 (art. 60 delle presenti Norme);
- le aree ricadenti entro perimetri di agli artt. 130 e 142 del D.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ”;
- le aree comprese in parchi nazionali e regionali (limitatamente alle " Zone A e B") e riserve naturali, fatte salve norme più restrittive dei relativi atti istitutivi, pianificatori e regolamentari;
- le aree ricadenti entro Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale (art. 89 delle presenti Norme);
- i settori di ricarica di tipo A, B, C e D di cui all'elaborato P10a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee";
- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, come individuate all'elaborato P11a "Carta delle tutele delle acque superficiali e sotterranee";
- le zone che dispongono di concessione ai sensi della L.R. 32/88 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo".

1.3 Definizione Quantitativa delle classi di Pericolosità Ambientale

Sulla base della metodologia riportata nell'Allegato 11 del Quadro Conoscitivo a cui si rinvia vengono proposte 3 classi di pericolosità ambientale degli stabilimenti R.I.R., suddivise in base alla potenzialità e tipologia di inquinamento generabile sulle risorse ambientali.

La classificazione è stata effettuata in funzione della quantità di sostanze pericolose stoccate nello stabilimento, valutata in rapporto alle soglie definite nell' Allegato I D.Lgs. 105/2015, ed in relazione alla presenza di sistemi di contenimento delle perdite in grado di evitare la contaminazione del suolo.

Nella Tabella seguente viene proposta la classificazione di pericolosità ambientale:

	Presenza di Sistemi di Contenimento Adeguati	Presenza di Sistemi di Contenimento non Adeguati
Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99	ELEVATA	ELEVATA
Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alle soglie di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99	MEDIA	ELEVATA
Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29	BASSA	MEDIA

In particolare, si è ritenuto che l'etichetta N (tossico per l'ambiente) sia identificativa della l'elevata pericolosità per le componenti acquatiche (se in quantità superiori alla soglia) e media pericolosità (se inferiore); che le etichette T e T+ (tossico per l'uomo) fossero sono identificative di media pericolosità per le componenti acquatiche (se in quantità superiori alla soglia) e bassa pericolosità (se inferiore); che le altre etichette F ed F+ (infiammabile) E (esplosivo) ed O (comburente) e le frasi di rischio R10/R14/R29 fossero poco pericolose per le componenti acquatiche e quindi di bassa pericolosità per l'ambiente.

1.4 Definizione dell'estensione delle zone di danno ambientale

Tenendo conto che la presenza di elementi ambientali vulnerabili nelle vicinanze del sito può essere critica nel caso in cui avvenga un incidente che possa generare un inquinamento dei medesimi,

nella tabella di seguito riportata sono definite distanze indicative in 200-150-100 metri a seconda della classe di pericolosità (elevata, media, bassa) in cui ricade lo stabilimento.

In particolare, per definire l'estensione dell'area da analizzare per la classe di pericolosità ambientale più elevata, ci si è riferiti alle indicazioni riportate nell' art. 94 del D.Lgs. n.152/2006, sulla definizione della delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Partendo dalla distanza di 200 metri per la pericolosità più elevata si è individuata a scalare l' area di esame per le attività a minore pericolosità ambientale.

STABILIMENTO	PERICOLOSITÀ AMBIENTALE
Elevata pericolosità ambientale	200 mt.
Media pericolosità ambientale	150 mt.
Bassa pericolosità ambientale	100 mt.

Distanze per la verifica di compatibilità ambientale con gli elementi vulnerabili

In caso le distanze di danno " territoriali" risultino essere superiori alle distanze sopra riportate occorrerà valutare caso per caso se estendere la distanza di individuazione dei target vulnerabili dai confini di stabilimento alle distanze di danno " territoriali" o meno.